Cassazione civile sez. I, 28/04/2026, n. 11424

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Relatore

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso n. 14145/2025 R.G.

promosso da

Al.Ni., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ambrosio, in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura della Provincia di Avellino, in persona del Prefetto pro tempore;

intimati con atto di costituzione

avverso la sentenza del Giudice di pace di Avellino n. 327/2025, pubblicata il 05/05/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Eleonora Reggiani;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 03/04/2025 veniva notificato alla ricorrente il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Avellino.

La ricorrente impugnava il provvedimento, ma il ricorso veniva respinto con sentenza n. 327/2025 del Giudice di Pace di Avellino.

Avverso tale decisione Al.Ni. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi di doglianza.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione, al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione.

Con nota del 22/10/2025 la ricorrente ha depositato istanza di definizione del giudizio, rappresentando di avere ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Napoli l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998, di cui ha provveduto anche ad effettuare il deposito.

Nella memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha dedotto e documentato che nelle more del presente giudizio

- il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con decreto del 17/10/2025, aveva accolto il ricorso per l'autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano per assistere i figli minori ex art 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 presentato dalla ricorrente il 22/12/2024;

- il Tribunale di Napoli nel procedimento promosso per l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Avellino in data 24/03/2025 di diniego dell'istanza di protezione speciale, con decreto del 22/04/2025, comunicato in data 24/04/2025, e successivamente con decreto del 28/05/2025 comunicato in data 03/06/2025, ne aveva sospeso l'efficacia esecutiva, fissando l'udienza del 18/03/2026 per la decisione della causa;

- il Giudice di Pace di Avellino, adito per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 327/2025 del 05/05/2025, in questa sede impugnata, aveva accolto il ricorso, sospendendo l'esecuzione della sentenza;

- il Prefetto della Provincia di Avellino, facendo seguito all'istanza di revoca in autotutela del 28/10/2025, con provvedimento prot. (Omissis) del 27/11/2025, notificato in data 17/12/2025, aveva revocato il decreto di espulsione impugnato nel presente procedimento.

Sulla scorta di tali sopravvenienze, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese delle amministrazioni intimate e la liquidazione in favore del difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme in relazione all'art 13, commi 2, 2-bis, 4 lett. b) e c), 4-bis e 12, D.L.gs. n. 286 del 1998, in combinato disposto con l'art. 19, commi 1.1 e 1.2 (nella formulazione previgente al D.L. n. 20 del 2023) e comma 2-bis D.Lgs. n. 286 del 1998, nonché agli artt. 28, 29, 30, 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 32, commi 3 e 3.2, D.Lgs. n. 25 del 2008, all'art. 8 CEDU e all'art. 3 della Convenzione del fanciullo e alle previsioni della Direttiva rimpatri 2008/115/CE, per avere il giudice di pace affermato che "il provvedimento di espulsione è atto obbligatorio a carattere vincolato sicché il giudice innanzi al quale venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza al momento dell'espulsione dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione", nonostante in sede di ricorso fosse stato ampiamente eccepito il difetto di istruttoria procedimentale da parte del Prefetto di Avellino per non aver valutato la situazione complessiva della ricorrente, come disposto dalla normativa, di riferimento "caso per caso" e nonostante la copiosa documentazione versata in atti idonea a dimostrare la sussistenza di oggettive e gravi ragioni che non consentivano e impedivano l'allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme e conseguente omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art 13, comma 2, lett b), D.Lgs. n. 286 del 1998 in combinato disposto con l'art. 19, commi 1.1 e 1.2 (nella formulazione anteriore al D.L. n. 20 del 2023), e comma 2-bis D.Lgs. n. 286 del 1998, nonché agli artt. 28, 29, 30, 31 D.Lgs. n. 286 del 98, all'art. 32, commi 3 e 3.2 D.Lgs. n. 25 del 2008, all'art. 8 CEDU, all'art. 3 della Convenzione del fanciullo, alle previsioni della Direttiva rimpatri 2008/115/CE e in relazione agli artt. 7e 10 D.Lgs. n. 25 del 2008 in combinato disposto con la previsione dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 4 D.Lgs. n. 142 del 2015, per avere il Giudice di Pace affermato "l'assenza di qualsiasi titolo legittimante alla permanenza della ricorrente sul territorio nazionale", nonostante in sede di ricorso fosse stato documentato che la ricorrente era presente in maniera regolare sul territorio italiano in presenza del visto di ingresso per motivi familiari e in ragione della pendenza del ricorso ex art 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli e in virtù di provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, adottato dal Tribunale di Napoli in data 24/04/2025 con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c., in ragione della nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in relazione all'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 3 L. n.

241 del 1990 e all'art 13, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998, per avere il giudice di pace affermato che "Il provvedimento prefettizio impugnato contiene gli elementi essenziali ed è sorretto da idonea e adeguata motivazione", nonostante in sede di ricorso fosse stato ampiamente eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, eccezioni di cui nel provvedimento decisorio non vi era neppure traccia.

2. Questa Corte ha già affermato che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rende inefficace il provvedimento impugnato e determina la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 109 del 07/01/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23988 del 27/08/2025; v. già Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1426 del 24/06/2014).

3. Anche nel presente procedimento deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la stessa ricorrente ha dedotto, e dimostrato, che in pendenza del presente giudizio la cittadina straniera ha prima ottenuto il rilascio dell'autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 da parte del Tribunale per i minorenni di Napoli e, poi, la revoca del provvedimento di espulsione in questa sede impugnato.

4. La ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per cassazione, chiedendo la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite direttamente in favore del difensore.

Com'è noto, in caso di cessazione della materia del contendere, il Giudice è chiamato ad applicare il criterio della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sulle spese, dovendo valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento dell'introduzione del giudizio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025).

5. Nel caso di specie devono senza dubbio ritenersi soccombenti le intimate, in ragione della fondatezza del ricorso originario, quantomeno con riferimento alla dedotta sussistenza del diritto dalla ricorrente a soggiornare nel territorio italiano, veicolata dal secondo motivo di ricorso per cassazione, in ragione della pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998, avviato prima dell'adozione del decreto di espulsione, avendo la cittadina straniera diritto restare nel territorio italiano fino a che non è definito il relativo procedimento.

Tale circostanza avrebbe dovuto condurre all'accoglimento del ricorso contro il provvedimento di espulsione, come confermato dall'intervenuta revoca del provvedimento di espulsione da parte della Prefettura a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori.

6. Tuttavia, poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale (nella specie, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato un unico atto di costituzione per il Ministero dell'interno e per la Prefettura), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).

L'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; 19299/2021, nonché in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Avellino.

7. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude l'applicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con l'ordinaria dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca del decreto di espulsione impugnato.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2026.